

Regolamento di attuazione del “Registro unico delle imprese abilitate a partecipare agli appalti pubblici” di cui alla legge 26 maggio 2004 n. 71

Art. 1

Istituzione

E' istituito presso la Camera di Commercio il registro unico delle imprese abilitate a partecipare agli Appalti Pubblici di seguito chiamato “registro unico” di cui all’art. 2 della legge 26 maggio 2004 n. 71.

Art. 2

Sezioni del registro unico

Il registro unico è suddiviso in più sezioni, una per ogni ente appaltante o pubblica amministrazione.

Art. 3

Tipologia dei dati contenuti nel registro unico

Il registro unico gestito con strumenti informatici contiene, oltre ai dati del Registro delle imprese di cui alla legge 26 maggio 2004 n. 71, i seguenti dati:

- a. tipologie di lavori svolti;
- b. fatturato medio degli ultimi 3 esercizi;
- c. giro d'affari dell'impresa degli ultimi tre esercizi, ivi compresa la quota parte di lavori eseguiti in associazione temporanea con altre imprese;
- d. elenco dei lavori eseguiti nel corso degli ultimi tre esercizi;
- e. consistenza media annua dell'organico riferita agli ultimi tre esercizi, eventualmente suddivisa in base alle categorie professionali;
- f. dotazione di attrezzature tecniche disponibili per l'esecuzione delle opere o dei servizi;
- g. personale tecnico previsto come responsabile dei lavori e del controllo;
- h. eventuale iscrizione nel registro dell’Ente appaltante o nel registro professionale della sede o del domicilio;
- i. dichiarazione sull’ammontare delle imposte dirette pagate negli ultimi tre esercizi rilasciata dall’Ufficio Tributario o a mezzo autocertificazione;
- j. altri certificati, in particolare quelli idonei per la verifica della capacità dei candidati;
- k. capitale sociale ove giuridicamente previsto;

l. eventuali certificazioni del bilancio;

m. referenze.

La Camera di Commercio su richiesta del soggetto appaltante potrà richiedere all'offerente eventuali ulteriori referenze che riterrà, a sua discrezione e quando ne ricorra la necessità, idonee per certificarne la capacità sotto il profilo economico e finanziario.

Gli operatori economici non residenti possono essere iscritti nel registro unico purché esista parità di trattamento con lo Stato di residenza. Per tali operatori è esclusa la possibilità di produrre autocertificazioni a meno che non esista parità di trattamento con lo Stato di residenza e nel caso di non esistenza di certificati o dichiarazioni che abbiano la stessa denominazione, si dovranno produrre certificati o dichiarazioni similari e dal contenuto analogo.

I documenti richiesti per l'iscrizione potranno essere trasmessi solo in formato digitale.

Art. 4

Iscrizione al registro unico

Gli operatori economici interessati debbono presentare richiesta annuale, entro la data del 30 novembre, di iscrizione nelle apposite sezioni al fine di poter essere invitate agli appalti che verranno indetti nel corso dell'anno successivo.

E' consentito presentare una richiesta unica per più sezioni del registro.

L'iscrizione dovrà essere approvata dagli organismi competenti degli enti appaltanti a cui la sezione del registro fa riferimento.

La domanda per l'iscrizione al Registro unico deve essere accettata o respinta entro un mese dalla sua presentazione e dell'accettazione o meno della richiesta deve essere data comunicazione all'impresa negli stessi termini.

Sono in ogni caso esclusi dall'ammissione all'iscrizione ai registri o sospesi gli imprenditori:

- a. nei cui confronti sia stato aperto o sia stata avanzata richiesta per l'apertura di concorso fra i creditori o di concordato preventivo;
- b. la cui impresa si trovi in stato di liquidazione;
- c. che abbiano a loro carico gravi e comprovate colpe tali da pregiudicare la loro affidabilità come concorrenti;
- d. che non siano in regola con gli adempimenti relativi alle imposte, alle tasse ed agli oneri sociali;
- e. che nel corso di una precedente gara di appalto abbiano intenzionalmente prodotto certificazioni o dichiarazioni non rispondenti alla propria effettiva capacità, esperienza ed affidabilità;

f. che non siano iscritti all'associazione professionale, ove ciò sia previsto da apposita norma di legge.

Al di fuori dei casi previsti sopra la Camera di Commercio, solo su riferimento e richiesta degli organismi competenti dei singoli Enti pubblici e previa autorizzazione del Congresso di Stato, può escludere dall'ammissione all'iscrizione al registro o sospendere l'iscrizione degli imprenditori.

Art. 5

Consultazione

Il registro unico è consultabile da tutti i soggetti interessati anche in modalità telematica.

La Camera di Commercio provvederà ad attivare un servizio a pagamento di visura delle informazioni.

Il Commissario della Legge, i singoli Enti pubblici appaltanti o pubbliche amministrazioni avranno accesso diretto e gratuito ai dati del registro unico ed avranno a disposizione funzionalità avanzate di consultazione o ricerca che consentano loro di utilizzare e trattare i dati degli operatori iscritti nelle rispettive sezioni per gli usi previsti dalla legge.

Art. 6

Archiviazione dei dati

Una copia storica dei dati gestiti con modalità informatica verrà conservata presso la Camera di Commercio.

La validazione dei supporti ottici dovrà rispettare quanto previsto dalla "Legge sul documento informatico e la firma elettronica".

Art. 7

Criteri di sicurezza per la tenuta del registro delle imprese

I dati storici contenuti dall'archivio informatico non potranno essere modificati. A garanzia di ciò l'archivio informatico potrà essere confrontato con le copie storiche previste.

Art. 8

Validazione dei supporti ottici

La validazione dei supporti ottici dovrà rispettare quanto previsto dalla “Legge sul documento informatico e la firma elettronica”.

Art. 9

Norma Transitoria

Al fine di consentire alla Camera di Commercio di procedere alla prima formazione, conformemente all’art.4 del presente Regolamento, del registro unico delle imprese abilitate a partecipare agli appalti pubblici, verranno utilizzati i registri in possesso degli Enti pubblici fino al 31 dicembre 2006.

Le richieste di iscrizione al registro unico di cui all’art. 4 del presente Regolamento dovranno essere presentate alla Camera di Commercio entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.